



Comune di Forlì

DOMANDA

di iscrizione nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di **scrutatore**
(art. 9, legge 30 Aprile 1999, n. 120)

Da presentare tra il 1 Ottobre e il 30 Novembre

Al Sig. Sindaco del Comune di Forlì
c/o Ufficio Elettorale
Via Oberdan 2
47121 FORLÌ
elettorale@comune.forli.fc.it
oppure servizi.demografici@pec.comune.forli.fc.it

Il/La sottoscritto/a residente in questo Comune
(cognome) (nome)

CHIEDE

di essere inserito/a nell'Albo di cui all'oggetto, per adempiere funzioni di **scrutatore** presso le sezioni elettorali del Comune, in occasione di consultazioni elettorali.

A tale scopo

consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti

DICHIARA

- di essere nato/a a Provincia il ;
- di essere residente a Forlì, via/piazza numero ;
- telefono abitazione cellulare ;
- email pec ;
(scrivere in maiuscolo) (scrivere in maiuscolo)
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali di questo Comune;
- **di aver assolto gli obblighi scolastici** (*vedi normativa sul retro) e di essere in possesso del titolo di studio di
conseguito presso
oppure di frequentare l'Istituto Superiore
- di esercitare la professione di (studente, disoccupato ecc) **OBBLIGATORIO**
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative o di incompatibilità di cui agli artt. 38 del T.U.n. 361/1957 e 23 del T.U. n. 570/1960 (*vedi normativa sul retro);
- di aver preso atto di quanto riportato sul retro del presente modulo
- di impegnarsi a comunicare all'Ufficio Elettorale eventuali variazioni di professione e dei recapiti.

Data

(firma)

ALLEGO FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'

(Informativa privacy sul retro)

PARTE DA TRATTENERE E NON CONSEGNARE ALL'UFFICIO ELETTORALE

PRINCIPALI DISPOSIZIONI NORMATIVE

Art. 9 Legge 30/04/1999, n.120

1. In ogni comune della Repubblica e' tenuto un unico Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalita' indicate dagli articoli seguenti. L'inclusione nell'Albo di cui al comma 1 e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del Comune;
- b) avere assolto gli obblighi scolastici.

2. Omissis

3. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Sindaco con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo di persone idonee all'ufficio di scrutatore a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all' art. 1 della legge 08/03/1989 n. 95 e non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 20 marzo 1957, n. 361, e all'art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi dell'amministrazione comunale, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, li inserisce nell'albo escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatori, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva per i reati previsti dall'art. 96 del DPR 16/05/1960 n. 570 e dall'art. 104, secondo comma, del DPR 30/03/1957 n. 361.

Omissis

Art. 38 del T.U. n. 361/1957 - Art. 23 del T.U. n. 570/1960

Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore:

- i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti alle forze armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
- i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale.

Art. 9 Legge 21/12/2005 n. 270. Modifiche alle norme per l'elezione della Camera e del Senato

1. All'articolo 3, comma 4, della Legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: «Entro il 15 gennaio di ciascun anno,».

2. All'articolo 4, comma 1, della Legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il mese di febbraio».

3. All'articolo 5 della Legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Compite le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede, con le modalita' di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia».

4. L'articolo 6 della Legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del Comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del Comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;

b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;

c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per *un nome*¹ e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Il Sindaco o il Commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al Sindaco o al Commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni».

Obbligatorietà delle funzioni di scrutatore e sanzioni per gli inadempienti.

L'Ufficio di scrutatore è obbligatorio per le persone designate (art. 24, primo comma, del Testo Unico n. 570/1960). Coloro i quali, senza giustificato motivo, rifiutano l'incarico o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da Euro 309,87 ad Euro 516,45. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'ufficio che, senza giustificato motivo si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali (art. 108 del T.U. 30/03/1957 N. 361).

(*) L'obbligo scolastico si ritiene assolto:

- **per i nati entro il 31/12/1951** con il conseguimento della licenza di 5° elementare, o se non si è conseguito a licenza elementare, con la frequenza di 8 anni di studio fino al compimento del 14° anno di età
- **per i nati dal 01/01/52** con il conseguimento della licenza media o, se non si è conseguito la licenza media, con la frequenza di 8 anni di studio fino al compimento del 15° anno di età.
- **per i nati dal 01/01/1994** l'obbligo d'istruzione si intende assolto dopo 10 anni di scuola
- **Legge 20 gennaio 99 n. 9 :**

ART.1 A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 l'obbligo di istruzione è elevato da 8 a 10 anni. L'istruzione obbligatoria è gratuita. In sede di prima applicazione, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, l'obbligo di istruzione ha durata novennale. (Omissis)

ART.5 In prima applicazione dell'elevamento dell'obbligo di istruzione, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti gli alunni che nell'anno scolastico precedente hanno frequentato una classe di scuola elementare o media, ad eccezione degli alunni che potevano considerarsi prosciolti dall'obbligo già negli anni precedenti in base alla previgente normativa.

PARTE DA TRATTENERE E NON CONSEGNARE ALL'UFFICIO ELETTORALE

¹ Art. 6, comma 2, Legge 08/03/1989 n. 95 come modificato da art. 3-quinquies Legge 27/01/2006 n. 22.

PARTE DA TRATTENERE E NON CONSEGNARE ALL'UFFICIO ELETTORALE

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL REGOLAMENTO GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679

INFORMATIVA SEMPLIFICATA	
Il Comune di Forlì in qualità di titolare (con sede in Piazza Saffi, 8 – pec: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it ; Centralino: +39 0543 712111), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.	Chi tratta i miei dati?
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio.	Ho l'obbligo di fornire i dati?
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o del responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.	Per quanto sono trattati i miei dati?
I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa dettagliata.	A chi vengono inviati i miei dati?
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Titolare, Comune di Forlì con sede in Piazza Saffi, 8 - 47121 Forlì pec: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it oppure il Responsabile della protezione dei dati: dpo@studiopaciecesrl.it	Che diritti ho sui miei dati?
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.	A chi mi posso rivolgere?

PARTE DA TRATTENERE E NON CONSEGNARE ALL'UFFICIO ELETTORALE